



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1133

del 08-08-2011

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: ECOLOGIA E AMBIENTE

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e L.R. 11/01 - Valutazione di impatto ambientale
- Aumento dei quantitativi da recuperare di rifiuti inerti. Ditta Morleo Leonzio

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di agosto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: FAVOREVOLE

Li, 04-08-2011

Il Vice Segretario Generale
PANNARIA ALESSANDRA

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:

Li, 04-08-2011

Per Il Direttore Generale
PANNARIA ALESSANDRA

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:

- con nota del 25.10.2010, acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n° 92700, la ditta Morleo Leonzio - con sede legale in Erchie, via Vespucci, n. 25, rappresentata da Morleo Leonzio, nato il 12.07.1963 a Erchie (BR) in qualità di legale rappresentante – ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/01, per le attività di cui al punto A. 2.f, dell'all. A della L.R. 11/01, relativamente all'aumento dei quantitativi massimi annui di rifiuti da trattare e recuperare, da 12.000 tonnellate annue fino a un massimo di 160.500 tonnellate annue, ovvero fino a un massimo di 535 tonnellate al giorno considerando 300 giorni lavorativi all'anno, per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti sito in Erchie, zona P.I.P.;

- la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale è stata corredata dai seguenti allegati:

- relazione tecnica;
- studio di impatto ambientale;
- sintesi non tecnica dello Studio di impatto ambientale;
- documentazione amministrativa;
- tavole di progetto, progetto completo dell'impianto;
- copia del S.I.A. e degli elaborati su supporto informatico;
- ricevuta del versamento per spese istruttorie;

- con nota del 15.12.2010 acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n° 109549, la ditta Morleo Leonzio trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione sul Quotidiano di Puglia di lunedì 1 novembre 2010;

- con nota del 11.02.2011 del Servizio Ecologia prot. n° 11622, la Provincia di Brindisi sollecitava l'espressione del parere da parte del Comune di Erchie, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- con nota del 04.05.2011 acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n° 36002, l'Ufficio Tecnico del Comune di Erchie trasmetteva il parere di propria competenza;

Preso atto che:

dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, le operazioni di recupero cui il proponente intende procedere avvalendosi della "procedura semplificata" sono:
 - R13: messa in riserva;
 - R15: recupero/riciclo di altre sostanze inorganiche.
- In relazione alle predette operazioni sono indicate, facendo riferimento al D.M. 5.02.98 e successive modifiche, le seguenti tipologie di rifiuti relative ai codici CER:
- tipologia 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- tipologia 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate;
- tipologia 7.3: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
- tipologia 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo;
- tipologia 7.11: pietrisco tolto d'opera;
- tipologia 7.13: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici;
- tipologia 7.31: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali eduli e dalla battitura della lana sucida;
- l'area in questione:
 - è individuata in catasto nel Comune di Erchie al foglio n. 04, p.lla 1356;

- è situata a circa 1 km dal centro del Comune di Erchie;
 - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
 - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
 - è situata in una porzione di territorio identificato dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona D, destinata a misure di mantenimento della qualità dell'aria ambiente;
 - è classificata dal Piano di Tutela delle Acque come area di tutela quali-quantitativa;
 - ricade nell'area indicata dal Piano faunistico venatorio della Provincia di Brindisi come area non soggetta a particolari prescrizioni;
- la Ditta Morleo Leonzio già svolge presso l'impianto oggetto di valutazione le seguenti attività:
- recupero di rifiuti inerti provenienti da scavi e sbancamenti e da demolizione di edifici pubblici e privati e di opere pubbliche in genere;
 - frantumazione, vagliatura, vendita di pietre da costruzione e sottofondi di strade e piazzali e produzione di inerti per calcestruzzi;
- lo stabilimento risulta costituito da:
- una superficie pavimentata destinata a piazzale d'ingresso, pesa, parcheggio interno e movimentazione dei mezzi di mq 900,00;
 - un'area di conferimento e lavorazione del materiale destinato al recupero, di mq 456,00;
 - un'area di stoccaggio degli inerti recuperati, di mq 965,00;
 - un'area verde ornamentale, di mq 393,00;
 - una capannone adibito a uffici e servizi igienici e, separata, un'area all'interno del capannone destinata al deposito temporaneo di materiale recuperato, di mq 448,00;
 - irrigatore mobile, griglia di confluenza e cisterna di mc 130,00 per l'accumulo delle acque meteoriche;
 - frantoio, escavatore, pala gommata, mini escavatore, benna frantumatrice, martello demolitore;
- sono stati previsti i seguenti interventi per la mitigazione degli impatti:
- perimetrazione con area verde e alberi a medio fusto;
 - sistemi per l'abbattimento delle polveri in fase di frantumazione;
 - copertura con teli dei cumuli di materiale recuperato.

Rilevato che:

- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia privata di Erchie in data 28.08.2009 ha rilasciato l'agibilità dell'immobile da adibire ad attività artigianali;

- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Erchie in data 21.04.2011, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale;

Considerato che:

- per le attività già svolte presso l'impianto in oggetto, la ditta risulta iscritta nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti con D.D. n. 512 del 30.03.10, nella terza classe di attività, ai sensi del D.M. 350/98;

- L'impianto è localizzato in un'area di protezione dei corpi idrici sotterranei, di ricarica della falda e zona vulnerabile, secondo il Piano di tutela delle acque della Regione: questo criterio è definito penalizzante dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali di cui alla DGR n. 40 del 31.01.07 aggiornato con DGR n. 2668 del 28.12.09. Tuttavia l'impianto utilizza un idoneo sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, che vengono recuperate per la bagnatura dei

cumuli di materiale polverulento, sistema tale da ridurre la quantità di acqua emunta dalla falda profonda;

- la localizzazione dell'impianto risulta essere coerente con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali di cui alla DGR n. 40 del 31.01.07 aggiornato con DGR n. 2668 del 28.12.09 in quanto è localizzato in un'area industriale, per la quale il Piano prevede un grado di prescrizione vincolante;

Visto:

- l'art. 16 del D.Lgs. n. 205/10, che modifica l'art. 188 del D.Lgs. n. 152/06 e che ha introdotto l'art. 188-ter, il quale obbliga le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

- il D.M. 26.05.11, che proroga l'obbligo per le imprese ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); in particolare, per le imprese che recuperano rifiuti, l'obbligo decorre dal 1.09.11;

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. 512 del 30.03.10 di iscrizione della ditta Morleo Leonzio nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti e le relative prescrizioni;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale e s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, "*Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

- la L.R. n. 11/01 "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.97, n. 357, e successive modifiche;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;

- la DGR n. 2614/09, avente ad oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*";

- il D.M. n. 186/06 Regolamento recante modifiche al D.M. 5.02.98, "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs n. 22/97*";

- la L.R. n. 36/09 recante "*Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06*";

- il Regolamento Regionale n. 6 del 12.06.06, "*Regolamento per la gestione dei materiali edili*";

- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246/06, "*Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione*" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40/07:

“Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche” e dalla D.G.R. n. 2668/09, “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”;

- il Regolamento Regionale del 21.05.08, “Adozione del Piano Regionale di Qualità dell’aria della Regione Puglia”;

- la DGR n. 1441/09, “Integrazioni e modifiche al Piano di Tutela delle acque regione Puglia”;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e della L.R. n. 11/01 alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale;

Visto

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi anche per l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 34 del 07.03.2011, con cui sono conferite al Dott. Pasquale Epifani le funzioni di Dirigente del Servizio Ecologia;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente alla richiesta di innalzamento del limite da 12.000 tonnellate annue fino a un massimo di 160.500 tonnellate annue, ovvero fino a un massimo di 535 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all’anno, presentata dalla ditta Morleo Leonzio - con sede legale in Erchie, via Vespucci n. 25, per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti sito in zona P.I.P. del comune di Erchie, foglio catastale n. 04, p.lla 1356 – con le prescrizioni di seguito elencate:

1. il proponente dovrà iscriversi alla seconda classe di attività nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 per l’esercizio dell’attività;
2. il proponente dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm³ per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi in prossimità dell’impianto di frantumazione dei materiali;
3. il proponente dovrà sospendere l’attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all’ARPA Brindisi;
4. il proponente dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell’incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di

- prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi, ARPA Puglia DAP Brindisi e Comune di Erchie;
5. il proponente dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di conferimento, messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda di effettuare anche lo scarico delle acque di dilavamento sul suolo, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e, per tale attività, dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
 6. il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose le attività di frantumazione e recupero;
 7. la barriera verde posta perimetralmente all'impianto, dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante in modo tale da attenuare in modo significativo il trasporto eolico di materiale polverulento;
 8. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale recuperato dovranno essere coperti con teli per ridurre la diffusione delle polveri. Dovrà essere evitato in qualsiasi modo la diffusione delle polveri nelle aree circostanti;
 9. nelle more dell'entrata a regime del SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con il doppio regime documentale ovvero nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 205/10 e contemporaneamente con l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
 10. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
 11. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
 12. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

- il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Erchie;

- di notificare il presente provvedimento al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;

- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia;

- ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 241/1990, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni nei modi previsti dagli artt. 2 ss della L. n. 1034 del 06.12.1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

IL DIRIGENTE
(Dott. PASQUALE EPIFANI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.-

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICOCO A. CARMELA**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n. ____ del ____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

**Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi**

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi**

.....